



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 117/09/cnc/fta

Roma, 27 febbraio 2009

A tutti gli Ordine dei Chimici
Loro Sedi

Oggetto: *Classificazione di rifiuti contaminati da idrocarburi – ammissibilità in discarica – parere e indicazioni di buona pratica.*

E' stato richiesto al Consiglio Nazionale di esprimere parere o formulare indicazioni di buona pratica rispetto alle concentrazioni soglia di alcuni contaminanti in relazione alla loro ammissibilità nelle discariche per rifiuti non pericolosi e/o in quelle già denominate di seconda categoria tipo B.

In particolare, un chimico operante presso una ARPA territoriale, ha esposto al Consiglio Nazionale le proprie considerazioni di ordine tecnico, professionale e deontologico in materia, anche con riferimento al contenuto di una specifica nota del locale Procuratore della Repubblica, che interviene con proprie considerazioni di ordine tecnico, sintetizzabili nell'affermazione conclusiva "...negli impianti di discarica di Tipo B, ai sensi del punto 4.2.3.2. della D.C.I. del 27/07/1984, è vietata la messa a dimora di rifiuti che contengano più di 1/100 della CL per le sostanze organiche pericolose, e quindi i rifiuti non possono avere una concentrazione di oli minerali o idrocarburi maggiore di 10 mg/Kg".

Deve essere precisato, in primo luogo, che il Consiglio Nazionale dei Chimici ritiene di esprimere il proprio parere esclusivamente sugli aspetti di carattere generale, in relazione al corretto o migliore esercizio della professione, senza intervenire su eventuali specificità del caso proposto, che, tra l'altro, non possono neppure essere note nella loro complessità e completezza.

In termini generali è possibile ricondurre la richiesta di parere a due diversi quesiti di tipo tecnico:

- 1) Quali siano le modalità per l'attribuzione della caratteristica di pericolo a una miscela/rifiuto, in particolare in relazione al tenore di idrocarburi;
- 2) Quale sia il criterio di ammissibilità in discarica di un rifiuto in relazione alla soglia di concentrazione per contaminanti non esplicitamente indicati nella norma di riferimento.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



QUESITO 1: modalità per l'attribuzione della caratteristica di pericolo a una miscela/rifiuto, in particolare in relazione al tenore di idrocarburi

L'attribuzione dell'aggettivo "pericoloso" ad un coacervo di sostanze a composizione non-nota è attività tutt'altro che semplice, sia che si tratti di una miscela o preparato (caso generale) o di un rifiuto (caso particolare).

Specificamente per il caso delle sostanze idrocarburiche, a livello comunitario e nazionale, è in corso un acceso dibattito sulle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo.

Sicuramente uno dei problemi principali è che, ad oggi, non esistono metodiche analitiche attraverso le quali sia possibile determinare, in generale, **tutti** gli "idrocarburi" per tutti i pesi molecolari e pertanto è sempre necessario fare riferimento alle frazioni determinabili dal metodo specifico.

Per una disamina approfondita della questione e delle problematiche analitiche associate si richiama la nota ISS n. 19893 del 5 luglio 2006 indirizzata alla Regione Veneto - Direzione Generale Tutela Ambiente, ampiamente nota tra i professionisti che operano nel settore.

In relazione alla questione connessa alla presenza di idrocarburi nei rifiuti si segnala che è in corso l'iter parlamentare di conversione in legge del Dl 208/2008 che, mutuando quanto previsto dal Dm 7 novembre 2008 (relativo ai dragaggi nei siti di interesse nazionale) per le determinazioni analitiche finalizzate a caratterizzare e indirizzare all'uso i materiali di dragaggio potenzialmente contaminati, indica che si debba provvedere all'individuazione di marker di contaminazione nel caso in cui si riscontrino "idrocarburi totali" al di sopra della concentrazione di 1000 mg/kg.

Sebbene il testo del DM 7 novembre 2008 sia, in alcuni punti fondamentali, tutt'altro che chiaro, l'orientamento del legislatore pare indicare che, in presenza di marker cancerogeni di categoria 1 e 2 (R45), un materiale sia pericoloso se anche solo un singolo marker supera i 100 mg/kg.

Si precisa che per le sostanze cancerogene, nelle norme nazionali ed internazionali, non è prevista la sommatoria per il confronto con i limiti (ovvero 3 marker R45 a 90 mg/kg non rendono pericoloso un materiale) in quanto per la tipologia di rischio (cancerogenico, mutagenico o reprotossico) i dati scientifici non fanno concludere per l'esistenza di possibili effetti sinergici.

A margine giova rammentare che la classificazione R40 (*Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti*) non è tecnicamente né giuridicamente equivalente alla classificazione R45 (*Può provocare il cancro*). Pertanto una previsione normativa che faccia riferimento alla frase di rischio R45 non può essere estesa per analogia ad un materiale classificato R40.

Per quanto riguarda contaminanti diversi (ad es. metalli pesanti) essendo, di norma, non praticabile la speciazione dei singoli contaminati, esaurite le procedure analitiche ragionevolmente applicabili al caso, è necessario procedere secondo il principio di cautela.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Si ricorda che spesso, la semplice determinazione dei metalli eluibili in ambiente acido fornisce utili informazioni circa l'eventuale presenza/assenza di specie particolarmente problematiche (ad es. composti del Piombo e Rame).

Ciò premesso, il Consiglio Nazionale dei Chimici, per quanto necessario, riafferma che nell'esercizio della pratica professionale, il chimico è tenuto a valutare in scienza e coscienza il singolo caso, con riferimento alla lettera ed allo spirito delle norme, correttamente interpretate, dando evidenza, di aver debitamente considerato che:

- a) Non tutte le sostanze idrocarburiche sono di origine minerale;
- b) Non tutti gli idrocarburi di origine minerale sono cancerogeni;
- c) Spesso il contenuto "naturale" di idrocarburi in sostanze di origine biologica e/o terreni limo-argillosi è superiore alle centinaia di milligrammi per chilo.

Non tener presente tali elementi di verità può condurre a conclusioni erranee, incompatibili con la buona pratica e la deontologia della professione.

QUESITO 2: criterio di ammissibilità in discarica di un rifiuto in relazione alla soglia di concentrazione per contaminanti non esplicitamente indicati nella norma di riferimento

Preliminarmente è necessario chiarire l'ambito normativo di riferimento:

a) La norma generale, oggi vigente, in relazione alle discariche di rifiuti è il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (recepimento della Direttiva 1999/31/CE).

Questa norma, all'art. 7, fissa le regole con cui i rifiuti possono essere collocati in discarica.

La definizione dei criteri di ammissione nelle differenti categorie di discarica, è rimandata dal comma 5 dello stesso articolo 7, a successivo atto normativo.

b) Detto atto normativo è il DM Ambiente 3 agosto 2005 che fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse categorie di discariche e i margini di deroga discrezionale lasciati alle autorità territorialmente competenti.

c) Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 nelle disposizioni transitorie all'art. 17 richiama la possibilità, ma non l'obbligo, di conformarsi alle condizioni ed i limiti previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e norme regionali conseguenti, anche per le nuove discariche secondo lo schema:

"a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;

b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;

c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria."



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Detta disposizione transitoria, sebbene abbia avuto i termini di validità più volte posposti nel tempo, non ha mai inciso sull'applicabilità della nuova norma generale.

d) Non va inoltre dimenticato che gli impianti di discarica operano in forza di specifiche autorizzazioni rilasciate dai soggetti territorialmente competenti.

Dette autorizzazioni possono comunque fissare deroghe e/o vincoli ulteriori sulla base dell'istruttoria tecnica svolta.

Pertanto la premessa *"In attesa dell'entrata in vigore dei limiti previsti dal D.M. 3 agosto 2005 la norma di riferimento è ancora la Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984"* del documento della Procura della Repubblica di Verona non pare corretta.

Si ricorda inoltre che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in ossequio alla normativa europea 91/689/CEE, il concetto di rifiuto "tossico e nocivo" è sostituito da quello di rifiuto "pericoloso" e perciò non risulta corretto riferirsi a questo, per fatti non storici.

La normativa di riferimento per la classificazione dei rifiuti in Italia è il D.Lgs. 152/2006 che richiama la Direttiva 2000/532/CE (Istituzione Elenco di Rifiuti), la quale richiama a sua volta la Direttiva 1991/689/CEE (Rifiuti Pericolosi) che si rifà alle Direttive 1967/548/CEE e 1999/45/CEE (Sostanze e preparati pericolosi), recentemente superate ed abrogate dal Regolamento 2008/1272/CE.

Per i termini generali di ammissibilità di rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi vale il testo del DM 3 agosto 2005, art. 6 e/o eventuali deroghe prescrizioni previste nelle autorizzazioni degli impianti.

Per discariche, che eventualmente dovessero ancora operare secondo il regime previgente, esse possono ammettere "rifiuti sia speciali [non pericolosi che speciali pericolosi], tal quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi 9 ÷ 20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL determinate ai sensi del par. 1.2., punto 1), e che, sottoposti alle prove di cessione di cui al par. 6.2., diano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976, e successive modifiche, per i metalli compresi nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982"

In relazione a questo si deve far notare che:

Gli idrocarburi **non** appartengono "ai gruppi 9 ÷ 20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982" e pertanto agli stessi non è applicabile la regola di 1/100 della CL prevista per questi gruppi dalla norma.

Pertanto, per i contaminanti non specificamente indicati, quali gli idrocarburi, ci si deve rifare alla tabella 1.2 della citata circolare.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



A corollario si fa notare che, prevedendo il DM 3 agosto 2005, alla tabella 3, per le discariche per rifiuti inerti 500 mg/kg in Oli Minerali (C10-C40), quale limite di ammissibilità, risulterebbe illogico prevedere un limite inferiore a questo per discariche che rispondono a criteri realizzativi più stringenti.

Il parere sopra esposto costituisce esempio di buona pratica professionale, anche ai fini deontologici.

Il chimico, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative, ha il dovere deontologico di avvertire, dissociando la propria responsabilità, l'autorità pubblica che gli richieda di agire in difformità dall'indirizzo di buona pratica professionale definito con il presente parere.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Prof. Chim. Amando Zingales